

Le misure fiscali per gli investimenti “Industria 4.0”: super-ammortamento e iper-ammortamento



LE MISURE IN COMMENTO (Legge di Bilancio 2017)



PROROGA SUPERAMMORTAMENTO

Art. 1 , comma 8, Legge 11 dicembre 2016, n. 232



IPERAMMORTAMENTO (e agevolazione beni immateriali)

Art. 1 , commi 9-13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232

SUPERAMMORTAMENTO

Art. 1, co. 91 e ss., Legge di Stabilità 2016

“91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.”

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

Art. 1, co. 8, Legge di Bilancio 2017

“8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.”

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

Prorogato al **31 dicembre 2017** il termine per gli investimenti assoggettabili a superammortamento



viene esteso l'ambito di applicazione temporale della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con due fondamentali differenze:

FINESTRA TEMPORALE "AGGIUNTIVA":

qualora l'ordine di acquisto sia accettato dal fornitore, a fronte di un acconto pari almeno al 20% del costo del bene, entro il 31 dicembre 2017, sarà possibile beneficiare di una proroga della consegna fino al :

30 giugno 2018

INVESTIMENTI **ESCLUSI** DALLA PROROGA:

veicoli **diversi** da quelli utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa e dunque:

- veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo (art. 164, comma 1, lett. b-bis, TUIR)
- veicoli a disposizione, ovvero: non utilizzati come beni strumentali o non adibiti ad uso pubblico (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR)

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

AMBITO SOGGETTIVO

imprese e professionisti (anche in forma associata) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

- ✓ tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (non rilevano: natura giuridica, dimensione, settore economico di appartenenza, regime contabile adottato)
- ✓ imprese residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- ✓ enti non commerciali (con riferimento ad attività commerciale svolta)
- ✓ **Imprese aderenti a contratti di rete (circolare n. 4/E)**
- ✓ **SI** esercenti attività di lavoro autonomo (anche se in regime dei minimi o di vantaggio) **o imprese minori (regime di cassa)**
- ✓ **NO** regime forfetario; **NO** imprese tonnage tax

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

AMBITO OGGETTIVO

Beni strumentali nuovi

- Beni di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione
- Beni non utilizzati, a qualunque titolo (utilizzati solo a scopo dimostrativo)

SONO ESCLUSI:

- ✗ beni materiali strumentali nuovi con **coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;**
- ✗ **fabbricati e costruzioni;**
- ✗ **beni di cui all'allegato n. 3** annesso alla Legge di Stabilità 2016:
 - **Condutture e Condotte** (per l'imbottigliamento di acque minerali e naturali, per usi civili – reti urbane, di stabilimenti termali e idrotermali, condotte dorsali, di derivazione e allacciamento per le industrie di produzione e distribuzione del gas)
 - **Materiale rotabile ferroviario e tranviario (motrici escluse)**
 - **Aerei** completi di equipaggiamento



L'agevolazione originaria riguardava anche autovetture e altri mezzi di trasporto – non solo di uso strettamente strumentale - **NO PROROGA!**

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

AMBITO OGGETTIVO

Impianti fotovoltaici ed eolici (AE circolare n. 4/E)

- ✓ Ammesse la componente impiantistica su cui è applicabile il coefficiente del 9%, per equiparazione alle centrali termoelettriche (Gruppo XVII – Industrie dell'energia elettrica gas acqua)
- ✓ Rinvio alla circolare n. 2/E del 2016 sui macchinari “imbullonati” per individuare la componente impiantistica (es. inverter, pannelli fotovoltaici non costituenti copertura o parti di costruzione, aerogeneratori)
- ✗ **Esclusa la componente immobiliare (es. suolo, torri di sostegno degli aerogeneratori, locali tecnici di controllo e trasformazione) qualificabile come “fabbricati destinati all'industria”, soggetti al coefficiente del 4%**

Spese per migliorie su beni di terzi

- ✓ Il beneficio spetta all'utilizzatore se le migliorie sono iscrivibili come immobilizzazioni materiali secondo i corretti principi contabili OIC

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

Il costo fiscalmente rilevante è incrementato del

40%

➤ **Beni acquisiti in proprietà**

La maggiorazione spetta in base ai coefficienti tabellari di ammortamento fiscale, stabiliti dal D.M. 31 Dicembre 1988

➤ **Beni acquisiti in leasing**

La maggiorazione spetta nel rispetto delle regole fiscali di deduzione dei canoni di leasing (art. 102, comma 7, TUIR)

Nessun impatto a livello contabile.

L'agevolazione è gestita interamente con variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

La deducibilità riguarda unicamente IRES e IRPEF.

I superammortamenti non sono applicabili in ambito IRAP.

L'agevolazione non produce effetti in caso di cessione del bene, per

plusvalenze e minusvalenze rileva il valore netto contabile del bene

IPERAMMORTAMENTO e BENI IMMATERIALI

Art. 1, co. 9 e ss., Legge di Bilancio 2017

“9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.

13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”

IPERAMMORTAMENTO e BENI IMMATERIALI

AMBITO SOGGETTIVO

Solo imprese

Tale esclusione trova la sua giustificazione nella ratio dell'incentivo, funzionale alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0 e, in parte, nella tipologia di beni agevolabili.

- ✓ **tutti** i soggetti titolari di reddito di impresa (non rilevano natura giuridica, dimensione, settore di appartenenza, regime contabile adottato)
- ✓ imprese residenti e stabili organizzazioni di soggetti non residenti
- ✓ **Imprese aderenti a contratti di rete (circolare n. 4/E)**
- ✓ enti non commerciali (con riferimento ad attività commerciale svolta)
- ✓ **NO imprese "tonnage tax"**

ANCHE:

- **imprese in regime Start-up e PMI innovative** (artt. 25 e ss. d.l. n. 179/2014 e art. 4 de d.l. n. 3/2015)
- **società di comodo** (art. 30 d.lgs. n. 724/1994) e le società in perdita sistematica (art. 2, co. 36-decies, d.l. n. 138/2001).

IPERAMMORTAMENTO – Allegato A

Ambito oggettivo:

- Beni ad alto contenuto tecnologico riconducibili a 3 categorie:
 1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori;
 - *“dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel **revamping** dei sistemi di produzione esistenti”*
 2. sistemi per l'assicurazione della qualità e sostenibilità;
 3. dispositivi interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Alcuni esempi:

- Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti
- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzione ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (es. caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)



IPERAMMORTAMENTO – Allegato A

- Maggiorazione del **150%** del costo fiscale ammortizzabile di **beni materiali** strumentali nuovi ad elevato contenuto tecnologico, inclusi nell'allegato A della Legge di Bilancio 2017,
- I **beni materiali inclusi nella categoria 1)** devono essere dotati di cinque caratteristiche obbligatorie e di almeno due delle tre ulteriori caratteristiche aggiuntive (indicate nella nota tecnica) necessarie per renderli assimilabili o integrabili a sistemi *cyberfisici*.
Tali caratteristiche non sono richieste per:
 - Dispositivi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel **revamping** dei sistemi di produzione esistenti
 - Beni inclusi nelle categorie 2 e 3
- In caso di dubbi sull'ammissibilità all'agevolazione di una specifica misura è possibile richiedere un parere tecnico al MISE (AE circolare n. 4/E)

AGEVOLAZIONE PER BENI IMMATERIALI – ALLEGATO B

Ambito oggettivo

✓ Software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni “**stand alone**” strettamente legati ai processi aziendali “**Industria 4.0**”,

Il bene immateriale non deve riguardare gli stessi beni materiali

Alcuni esempi:

- software, sistemi e piattaforme per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, modellazione 3D, simulazione, sperimentazione, prototipazione, etc.

- software, sistemi e piattaforme di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specioiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema.

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro



AGEVOLAZIONE PER BENI IMMATERIALI – ALLEGATO B

- Maggiorazione del **40%** del costo fiscale ammortizzabile di **beni immateriali** indicati nell'allegato B della Legge di Bilancio 2017 (software, sistemi, piattaforme e applicazioni idonei a interconnettere i beni), a **condizione** che il soggetto abbia fruito dell'iper-ammortamento per beni di cui all'allegato A.
- ✗ **NO** Software di base (o “**embedded**”) necessario al funzionamento della macchina e fornito con la stessa (es. sistema operativo)
Non rileva come bene immateriale (principio contabile OIC n. 24), ma è capitalizzato sulla macchina. Beneficia dell'agevolazione spettante sul bene materiale
- ✓ SI Software **applicativo** iscrivibile nell'attivo patrimoniale
- ✓ Piattaforme di **Cloud computing** ??

INTERCONNESSIONE

Definizione

Il bene “Industria 4.0” (materiale o immateriale) per definirsi “*interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura*”, deve:

1. scambiare informazioni, in modo aperto e sicuro, con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di controllo dell’automazione industriale, magazzino, altre macchine dello stabilimento, ecc.) ed esterni (es.: clienti, fornitori, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un **collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute** (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.)
2. essere **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni e garantire la sicurezza dei dati, **mediante l’utilizzo di standard internazionalmente riconosciuti** (indirizzo IP).

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL'IPER

Il bene industria 4.0 deve essere:

- 1) incluso nelle categorie di cui all'Allegato A ovvero all'Allegato B e che, per i beni materiali di cui alla categoria 1, possiede le caratteristiche obbligatorie e quelle facoltative richieste
- 2) interconnesso con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Beni aventi un costo unitario di acquisizione fino a 500.000 euro:

- Autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa

Beni aventi un costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro:

- Perizia tecnica giurata rilasciata da un perito o ingegnere iscritto al relativo albo
- Attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato (Accredia).
- Tali documenti, correlati da una analisi tecnica ,devono essere acquisiti entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione o, se successivo, entro quello in cui è interconnesso.
- La perizia/attestazione di conformità può riguardare anche una pluralità di beni agevolati (AE, circolare n. 4/E, pagina 60)
- *I costi della perizia sono capitalizzabili come oneri accessori ??*

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI

- Acquisto **in proprietà**
- Acquisto mediante contratti di leasing con opzione per l'acquisto finale da parte dell'utilizzatore (c.d. **leasing finanziario**)
- Acquisizione mediante **contratti di appalto**
- **Realizzazione in economia** dei beni

- ✓ **Sale and lease back (circolare n. 4/E)**
Non configura per l'impresa un ulteriore investimento agevolabile
Non interrompe la deduzione extra-contabile del 40% o del 150%

Casi particolari (utilizzatore del bene agevolato diverso dal proprietario)

- ✓ *Affitto di azienda*
- ✓ *Noleggio o leasing operativo*
- ✓ *Beni concessi in comodato a terzi*

- ✓ *Prova dell'interconnessione a carico del beneficiario dell'agevolazione*

CALCOLO DEGLI INCENTIVI

- Il costo di acquisizione del bene va assunto **“al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di loro contabilizzazione”** (AE circ. n. 4/E del 2017)

il costo doveva essere assunto **“..al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi”** (AE circ. n.23/E del 2016)

- Non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste in bilancio previsti dai **principi contabili internazionali per i soggetti IAS/IFRS adopter**, nonché dai **nuovi principi contabili nazionali per i soggetti OIC**.

il costo di acquisizione è determinato:

- Nel caso di **acquisto in proprietà** includendo anche gli oneri accessori di diretta imputazione
- Nel caso di **locazione finanziaria** sulla base della quota capitale e dal prezzo di riscatto, al netto degli interessi impliciti

CUMULABILITA'

- Tali agevolazioni sono **misure generali (no aiuti di Stato)** e sono di per sé **potenzialmente cumulabili con altre misure agevolative**, relativamente agli stessi beni oggetto di investimento, sempreché le normative relativa a tali misure non prevedano dei **divieti di cumulo**.
 - Cumulabilità piena **con il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** dall'art. 1, commi 98-108 della Legge n. 208 del 2015 (c.d. "Bonus Sud").
- i vantaggi derivanti dall'applicazione di più incentivi sugli stessi costi non possono comunque superare il tetto massimo rappresentato dal costo dell'investimento effettuato !!!!**

RISPARMI FISCALI DA SUPER E IPER

	Ammortamento ordinario (100%)	Super ammortamento (140%)	Iper ammortamento (250%)
Importo deducibile ai fini IRES	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmio di imposta (24% dell'importo deducibile)	240.000	336.000	600.000
Costo netto investimento (costo - risparmio imposta)	760.000	664.000	400.000
Maggiore risparmio sul costo netto		9,60%	36,00%

PROFILI TEMPORALI

✓ L'agevolazione spetta solo per i costi fiscalmente sostenuti tra il **1 gennaio 2017** ed il **31 dicembre 2017 + finestra temporale di 6 mesi**

Valgono i criteri di competenza fiscale ex art. 109 , commi 1 e 2 del TUIR

- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
- le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

PROFILI TEMPORALI

Se l'investimento è sul filo di lana ...

La rilevanza temporale assume valenza cruciale per i beni consegnati o spediti a cavallo del periodo agevolato

✓ *Per i beni “consegnati”*

- rileva generalmente il **giorno di ritiro** presso il magazzino del venditore
- se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il giorno di **ricezione** della merce

✓ *Per i beni “spediti”*

- in assenza di specifiche clausole contrattuali o in adozione delle clausole franco fabbrica o franco a bordo (Ex Works o Free on Board), vale **il giorno di affidamento del bene al vettore** (cfr. anche art. 1510 cod.civ)
- in adozione di clausole contrattuali che impongono al venditore di condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell'acquirente o alla dogana di importazione (reso al luogo di destinazione, reso sdoganato, reso al terminal) **può rilevare il giorno di arrivo a destinazione del bene**

PROFILI TEMPORALI

In caso di beni realizzati in appalto:

- sono agevolati i costi relativi all'opera sostenuti dal committente alla data di **ultimazione della prestazione** (art. 109, co. 2, TUIR)
- per beni o impianti particolarmente complessi, dove l'appalto prevede la **clausola di prova del bene**, fa fede il verbale di collaudo debitamente sottoscritto dalle parti
- In ipotesi di investimenti realizzati in base a **Stati di Avanzamento Lavori (SAL)** sono agevolabili i costi relativi al SAL liquidato in via definitiva entro il periodo agevolato (accettato dal committente in conformità con l'art. 1666 CC)

In caso di beni realizzati in economia:

- sono agevolati i costi relativi al bene strumentale **sostenuti nell'arco temporale agevolato** (progettazione, materiali acquistati o prelevati dal magazzino, manodopera direttamente impiegata, ammortamento dei beni utilizzati per la realizzazione, ecc), anche se i lavori sono iniziati prima del periodo agevolato

PROFILI TEMPORALI

Finestra temporale aggiuntiva di 6 mesi

Entro il 31 dicembre 2017 deve risultare:



+ 6 mesi

➤ **Acquisizione in proprietà**

Un ordine accettato dal venditore e il pagamento di un acconto pari almeno il 20% del costo di acquisizione ;

➤ **Contratti di leasing**

Un contratto sottoscritto da entrambe le parti e il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessiva;

➤ **Beni realizzati mediante contratto di appalto**

Un contratto sottoscritto da entrambe le parti e il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto;

➤ **- Beni realizzati in economia,**

il sostenimento di costi pari ad almeno il 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1 gennaio 2017-30 giugno 2018

INIZIO DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI FISCALI

➤ SUPER AMMORTAMENTO

Data di **immissione del bene strumentale nel ciclo produttivo**

➤ IPERAMMORTAMENTO

Si richiede l'ulteriore requisito della **interconnessione del bene industria 4.0**

Se la connessione è successiva alla data di entrata in funzione del bene



L'impresa può godere della maggiorazione relativa al super-ammortamento fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione !!!

Le quote non fruite possono essere recuperate nei periodi successivi, come deduzione extra-contabile, indipendentemente dal processo di ammortamento civilistico e fiscale !!!!!

(Agenzia entrate circolare n. 4/E pagina 90)

BENI COMPLESSI

- ✓ **Beni complessi, composti da componenti nuovi ed usati (Circ. n. 4/E, pag. 35)**

Acquisito a titolo derivativo da terzi

Il cedente dovrà attestare all'impresa acquirente che la componente usata non è prevalente rispetto al costo complessivo del bene

Bene realizzato in economia

Tutti i beni (usati e nuovi) che accedono al nuovo bene devono essere acquistati nel “*periodo agevolato*”

Onere della prova a carico della impresa

- ✓ **Revamping di un bene per “Industria 4.0” (Circ. n. 4/E, pag. 82)**

Agevolazione applicabile solo ai dispositivi di *revamping* se il bene è consegnato prima del periodo agevolato

TERRITORIALITA'

La norma istitutiva non reca alcuna espressa limitazione territoriale riguardo la

**destinazione dei beni
oggetto di incentivo**



- ✓ **Credito di imposta per investimenti in beni strumentali** (art. 18 del d.l. n. 91/2014), prevedeva espressamente che i beni agevolati dovessero essere ***"destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato"***

Ulteriori chiarimenti (Agenzia Entrate, circolare n. 4/E)

- ✓ La fruizione dell'agevolazione è comunque subordinata alla condizione che i beni siano acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito ***"assoggettabile a tassazione in Italia"*** (es. beni destinati a stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane).
- ✓ L'agevolazione non spetta nel caso in cui i beni oggetto di investimento di imprese italiane siano successivamente noleggiati o locati, in modo occasionale e non abituale, a società estere del gruppo.

Grazie per l'attenzione!

